

CAPITOLATO SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA A FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO CENTRI (CAS) COSTITUITI DA STRUTTURE ABITATIVE DIFFUSE FINO A 25 POSTI TOTALI SUL TERRITORIO DEL CISS CUSIO. PERIODO: 21 MAGGIO 2026 – 31 AGOSTO 2026

PREMESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), l'efficacia dell'aggiudicazione relativa ai servizi di accoglienza di cui al presente Capitolato è subordinata, a titolo di condizione sospensiva, alla formale attivazione della convenzione da parte della Prefettura.

La mancata attivazione della convenzione da parte della Prefettura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, comporta l'inefficacia dell'aggiudicazione e l'impossibilità di procedere all'affidamento del servizio, senza che l'Operatore Economico possa vantare pretese di alcun genere, ivi comprese richieste risarcitorie o indennitarie, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Resta altresì fermo che l'avvio dell'esecuzione potrà avvenire esclusivamente a seguito di garanzie formali comunicate dalla Prefettura al CISS in relazione alla stipula della Convenzione.

Nel caso in cui la Prefettura non proceda, per qualsiasi motivo, all'attivazione della convenzione, l'affidamento non produrrà effetti e il servizio non sarà aggiudicato, senza che l'Operatore Economico possa avanzare pretese, richieste di risarcimento o indennizzi di alcun tipo.

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

1. Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura di appartamenti e di beni, nonché l'erogazione di servizi per l'accoglienza di un numero massimo di 25 persone. Gli appartamenti devono essere situati nei Comuni consorziati ricadenti nel territorio del CISS Cusio e sono destinati all'ospitalità di cittadini ucraini profughi in seguito all'emergenza bellica.

2. I servizi da erogarsi sono quelli indicati nel presente capitolato presso strutture immobiliari ad uso abitativo, (d'ora in poi definite "unità abitative") che consentono l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia e di pulizia e igiene ambientale da parte dell'ospite. In tali strutture l'erogazione dei servizi avviene in modalità di rete, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 bis al presente capitolato.

3 La dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all' Allegato A non è individuata con riferimento alla singola unità abitativa ma con riferimento al numero complessivo dei posti inclusi nella rete di unità abitative costituenti un centro o più centri aventi, ciascuno, una capacità ricettiva massima di 25 posti;

4 L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza ed etnia, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, delle differenze di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado

Articolo 2 Erogazione di servizi e fornitura di beni

1. L'ente gestore assicura l'efficace ed efficiente erogazione dei seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente capitolato, che ne costituiscono parte integrante.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA. Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici; le informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro; le entrate e le uscite giornaliere; i servizi ed i beni erogati; gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;

2. il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici dello straniero e la contestuale tenuta di un registro nominativo cartaceo, in cui sono indicate le presenze giornaliere degli stranieri in ogni singola unità abitativa. Su tale registro ed in corrispondenza del proprio nominativo, lo straniero appone la propria firma autografa. Unitamente alle obbligatorie modalità di registrazione indicate

al periodo che precede, l'ente gestore, ha facoltà di adottare apposito ed idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante badge personale. L'adozione, in via esclusiva, di quest'ultimo sistema di rilevazione automatica è autorizzata dal Consorzio previa valutazione circa l'idoneità del sistema stesso ai fini della dimostrazione delle effettive presenze dei migranti nelle unità abitative;

3. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nelle unità abitative, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati. Unitamente alla predetta comunicazione giornaliera, salvo diversa valutazione e autorizzazione della Prefettura, l'ente gestore trasmette quotidianamente il registro firmato delle presenze di cui al precedente n. 2. In ogni caso l'ente gestore si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione dei dati di interesse;

4. la comunicazione tempestiva alla Prefettura – almeno con cadenza mensile - secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione relativa alle variazioni dello status giuridico dei beneficiari in relazione alla richiesta di protezione internazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti del caso;

5. la comunicazione mensile alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione conosciuta dall'ente gestore in ordine alla percezione di redditi di lavoro o di sussidi previdenziali da parte degli stranieri accolti nelle unità abitative, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In ogni caso, l'ente gestore comunica mensilmente alla Prefettura anche l'insussistenza delle informazioni di cui al periodo precedente;

6. il registro delle presenze di cui al precedente n. 2 e le comunicazioni di cui ai precedenti n.3,4,5, sono in ogni caso datate e sottoscritte in calce dal direttore del centro cui all'art. 6 o da un suo delegato ai sensi di legge e devono contenere l'espressa dichiarazione di consapevolezza in ordine alle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni ideologicamente e/o materialmente mendaci nonché in ordine alle ulteriori sanzioni penali e amministrative di cui al D.P.R. n. 445/2000;

7. i servizi finalizzati, anche con modalità informatiche standardizzate, alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25; agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di elezione di domicilio valevole agli effetti della notifica e della comunicazione dei predetti atti; ad ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nell'unità abitativa. L'ente gestore, mettendo a disposizione appositi locali e idonei strumenti tecnici per il collegamento audiovisivo, fornisce, altresì, l'assistenza tecnica ai beneficiari per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per eventuali colloqui da remoto con altri uffici amministrativi nei casi previsti dalla legge. Nelle ipotesi previste dal precedente periodo, l'ente gestore adotta ogni cautela necessaria a tutelare la privacy e la libertà di autodeterminazione del beneficiario;

8. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura e/o dal Consorzio;

9. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;

10. il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;

11. il servizio di piccola manutenzione per gli immobili di cui all'articolo 9. In tal caso, il gestore, previa autorizzazione del Consorzio, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore ad € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio viene erogato in presenza fisica, salvo autorizzazione del Consorzio allo svolgimento da remoto di specifiche attività. Il servizio in ogni caso comprende:

1. **il servizio di mediazione linguistico-culturale.** Nel rispetto delle particolari esigenze del singolo beneficiario il servizio è assicurato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali in modo autonomo oltre che strumentale agli altri servizi prestati nelle unità abitative.

2. **Il servizio di assistenza sociale.** Il servizio, secondo un approccio di tipo multidisciplinare, viene assicurato mediante l'impiego di operatori dotati delle qualifiche professionali indicate nell'Allegato C al presente schema di capitolato e comprende:

- a) attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, conformemente agli articoli 10 comma 1 e 17 D.lgs. n. 142/2015 e alle linee guida indicate nel Vademecum sulle vulnerabilità adottato dal Ministero dell'Interno. In particolare, tali attività, consistono nella costante osservazione delle condizioni psico-fisiche e dei comportamenti del beneficiario, nonché nel costante dialogo con quest'ultimo e sono finalizzate all'emersione e tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità ed alla valutazione di esigenze di accoglienza particolari in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 22 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE. A tal fine, laddove necessario, l'operatore sociale segnala tempestivamente dette situazioni al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, il quale per i propri profili di competenza, provvede alla presa in carico e all'individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati presso strutture sanitarie e/o di supporto psicologico. L'operatore sociale, inoltre, in accordo con il direttore del centro di cui all'articolo 6, segnala alle competenti Autorità e alla rete dei servizi per la salute mentale nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e/o dell'Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) la sussistenza di ulteriori indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 142/2015;
- b) attività destinate ai minori, consistenti nel supporto all'inserimento scolastico, e nello svolgimento di correlate attività didattiche e ludico/ricreative;
- c) attività di diffusione e traduzione, con il costante ausilio del mediatore linguistico-culturale, delle regole comportamentali vigenti nelle unità abitative. Detta attività consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti e sulle condizioni dell'accoglienza.
- d) attività ricreative e di formazione per gli adulti mediante la fruizione di corsi formativi gratuiti (ad es. per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione civica o per l'apprendimento di arti e mestieri) svolti con l'utilizzo di postazioni informatiche e/o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell'ente gestore, oppure svolti in collaborazione con enti, pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato al riguardo preventivi accordi con il medesimo gestore o con il Consorzio o con la Prefettura;
- e) attività di supporto nell'accesso alle procedure amministrative e nell'inserimento sociale e territoriale. A tal fine, l'operatore sociale, in conformità all'art. 5 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE, con l'ausilio del mediatore linguistico-culturale, informa i richiedenti asilo di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché supporta i beneficiari per: (i) l'effettiva comprensione delle modalità di svolgimento e dei possibili esiti della domanda di protezione internazionale, delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica previste per i richiedenti protezione internazionale; (ii) l'effettiva fruizione dei servizi erogati dagli uffici territoriali coinvolti nella definizione dei procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dei titoli e dei benefici precedentemente indicati al punto i), correlati alla domanda di protezione internazionale; (iii) l'effettivo accesso e connessa fruizione dei servizi pubblici territoriali quali servizi pubblici di trasporto e servizi scolastici, servizi di iscrizione ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e ai Centri per l'impiego (CPI). Tali attività, sono garantite mediante la diffusione di materiale informativo cartaceo, ivi compresa la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia, nonché ogni altro documento messo a disposizione dal Consorzio e/o dalla Prefettura e/o audiovisivo e/o multimediale, nonché tramite apposita cartellonistica tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nelle unità abitative. In alternativa alle modalità indicate al periodo che precede,

l'operatore sociale assicura l'intervento di enti pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato preventivi accordi con l'ente gestore o con il Consorzio o con la Prefettura per l'aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e nella fruizione dei servizi pubblici indicati nel presente punto.

- f) consegna ed illustrazione al beneficiario del regolamento che deve essere predisposto dal gestore in modo chiaro ed efficace. Sul regolamento il beneficiario appone la propria sottoscrizione per accettazione (Vd. Allegato 1 bis)

3. il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato secondo quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche (allegato 1 bis), in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) nonché in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM previsti dai vigenti decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). Il servizio è assicurato attraverso la fornitura di utensili e materiali per la consumazione dei cibi e derrate alimentari indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1 bis). ovvero mediante la fornitura di buoni spesa di importo pari al costo medio di riferimento indicato per le derrate alimentari dall'allegato B al presente schema di capitolato, nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1 bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili.

4. il servizio di lavanderia. Il servizio è costituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1 bis) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;

5. il servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

Per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Prefettura e/o dal CISS.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti delle unità abitative hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

2. È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche (Vd. Allegato 1 bis).

3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di

4.

5. terapie), nel limite economico complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche (Allegato 1 bis) :

- effetti lettereci;
- prodotti per l'igiene personale, conformemente ai criteri ambientali minimi richiamati nelle allegate

specifiche tecniche;

- kit di primo ingresso (vestiario nuovo, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, e scheda telefonica);
- pocket money, esclusivamente inteso quale importo in denaro, liberamente spendibile dallo straniero e non convertibile in altri beni suscettibili di rivendita, da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche o similari. Nell'ambito delle strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del D.lgs. n. 286/1998 è fatta salva la possibilità di sostituire detta erogazione in danaro con beni di consumo di uguale valore economico;
- materiale scolastico e ludico per i minori.

Articolo 3 Preparazione e fornitura di pasti:

1. Il servizio di fornitura di pasti giornalieri consiste nella fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche Allegato 1 bis)

Il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la consegna utensili e materiali per la consumazione dei cibi e di derrate alimentari, che dovrà essere assicurato nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al comma 1, come richiamati nell'ambito delle predette specifiche tecniche. Il servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili può essere sostituito dalla consegna di buoni spesa di importo pari al costo giornaliero delle derrate alimentari indicato all'allegato B al presente schema di capitolato nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili

2. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore ai migranti, senza possibilità di subappalto.

3. Il CISS Cusio si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

Articolo 4 Servizio di pulizia e igiene ambientale

Consiste nella fornitura di prodotti con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche l'igiene, le pulizie e la raccolta dei rifiuti ordinari dovranno essere effettuati a cura dei migranti ospiti.

Articolo 5 Personale

1. Gli aggiudicatari si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto. Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, l'aggiudicatario che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.

2. L'aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli art. 57 comma 2 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto:

- ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;

- a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;
- a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.

3. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della clausola sociale di cui al comma 2, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili ai sensi dell'art. 16.

4. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella di cui all'Allegato A ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima Tabella.

5. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

6. La dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A. Il servizio dell'operatore notturno potrà essere espletato in pronta disponibilità, secondo quanto previsto dal CCNL di settore richiamato al comma 2.

Inoltre, fermo restando quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche con riguardo all'intervento a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 200 ore all'anno per ciascuna unità abitativa, le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente eseguite in pronta disponibilità ai sensi del medesimo del CCNL di settore e nel rispetto del monte ore giornaliero indicato, nelle tabelle di cui all'Allegato A.

7. In caso di aumento o diminuzione delle presenze nelle strutture abitative, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato A deve essere incrementata o può essere ridotta dal Consorzio sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell'erogazione dei servizi.

8. L'aggiudicatario, così come i suoi eventuali subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'aggiudicatario garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2. In particolare detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui al presente schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari.

9. Il Consorzio verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per il Consorzio.

10. L'aggiudicatario riconosce al Consorzio la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'aggiudicatario si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta del Consorzio e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6 Direttore

1. L'affidatario nomina un referente operativo del servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.

2. Il direttore sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente al Consorzio eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

3. Il direttore provvede inoltre:

- a garantire il rispetto del presente capitolato e delle indicazioni del Consorzio
- ad adottare il regolamento interno secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura e/o del Consorzio;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti al Consorzio;
- a verificare l'esatta osservanza, da parte degli ospiti delle unità abitative degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti, a cura degli ospiti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis).
- ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte degli ospiti delle regole di comportamento e pacifica convivenza delle medesime unità abitative.

Articolo 7 Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dall'Affidatario, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.

2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.

2. L'aggiudicatario ed eventuali subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario

assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, l'aggiudicatario ed i subappaltatori, sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettiva nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di offerta conformemente all'art. 11 comma 3 e 4 del Dlgs n. 36/2023.

3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, l'aggiudicatario deve continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. L'aggiudicatario ed i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

5. È a carico dell'aggiudicatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

6. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

7. In caso di utilizzo di soci volontari da parte di enti gestori che operano nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 381/1991.

8. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e il Consorzio.

Articolo 9 Beni immobili

1. L'affidatario mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore (vd. Allegato 1bis). Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio del Consorzio. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza degli immobili adibiti a strutture di cui all'art. 1, il Consorzio potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, il Consorzio potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e).

Articolo 10 Aggiudicazione dell'appalto

1. L'appalto è aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 Determinazione dell'importo dell'appalto all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto

1. L'importo del contratto d'appalto è presuntivamente quantificato per l'intero periodo d in €. determinato all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto, moltiplicando il numero dei posti di accoglienza indicati nel medesimo contratto (.....) per 102 giorni.....€/g, la sommatoria delle singole voci di costo dell'Allegato B con riferimento alla tipologia di centro oggetto del presente capitolato.

2. L'aggiudicatario prende atto che l'importo di cui al comma 1 è da intendersi quale massimale di spesa per il periodo dell'affidamento e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi e delle

forniture per il loro intero ammontare.

3. Non si ravvisano oneri per gestione rischi di natura interferenziale.

4. L'importo a base di gara è di € 23,13 IVA 5% esclusa, ed è riconosciuto come corrispettivo per i beni e servizi erogati sulla base del presente capitolato, per ciascuna delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro presenze, sottoscritto mensilmente dal referente operativo del CAS.

5. Dall'importo a base di gara, sono esclusi unicamente le prestazioni aggiuntive oggetto di separata rendicontazione, come da Allegato B, per un totale giornaliero massimo di € 10,42 IVA 5 % esclusa, nonché € 2,50 giornalieri di pocket money e carta telefonica per € 5 ad ospite una tantum all'ingresso.

6. Il valore del contratto è pari all'importo giornaliero a base d'asta, di cui al punto 4, al netto del ribasso offerto per una capienza media di 25 utenti per la durata dell'affidamento,

7. È facoltà della stazione appaltante, richiedere l'aumento o la diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora in corso di esecuzione ciò si renda necessario.

8. La liquidazione avverrà sulla base della presentazione di apposita fattura corredata dalla relazione mensile delle attività svolte.

9. A corredo delle note spese l'affidatario trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti firmato dagli ospiti;
- relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nelle strutture, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto per ogni tipologia di servizio, 10 nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 12 Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare le garanzie definitive previste dagli allegati disciplinari di gara, in conformità all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 13 Eventuali modifiche dei contratti

1. Il CISS ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, si riserva di richiedere all'Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:

A. ferma restando l'applicazione dell'art. 15 con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Di conseguenza l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso le unità abitative, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui all'Allegato A. In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all'esito dell'aumento o dalla diminuzione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate secondo i seguenti criteri applicativi:

a.1) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti non comporti l'apertura di nuove strutture di cui all'art. 1 e dette variazioni restino contenute nei limiti della soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel medesimo contratto, all'esito del ribasso offerto;

a.2) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti non comporti l'apertura di nuove strutture di cui all'art. 1 ma dette variazioni comportino un mutamento della capienza dell'unità abitativa oltre la soglia dimensionale

originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto, per tutti gli ospiti accolti, alla liquidazione del corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B con riferimento alla mutata capienza dell'unità abitativa;

a.3) qualora l'aumento dei posti renda necessaria l'apertura di nuove ed autonome strutture di cui all'art. 1 e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa nella stessa soglia dimensionale stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il corrispettivo indicato nel medesimo contratto, all'esito del ribasso offerto;

a.4) qualora l'aumento dei posti renda necessaria l'apertura di nuove ed autonome strutture di cui all'art. 1, e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa in una soglia dimensionale diversa da quella stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto alla liquidazione del corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B con riferimento alla capacità ricettiva della nuova struttura;

B. in relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal presente schema di capitolato, dalle allegate specifiche tecniche e dall'Allegato A. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;

C. l'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, l'erogazione di prestazioni aggiuntive entro il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto, dalle lettere A) e B) del presente comma.

2. Il prezzo giornaliero unitario pro-die/pro-capite indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall'Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;

b) la modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del medesimo contratto;

c) la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell'80% della variazione dei costi;

d) la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'aggiudicatario-Ente gestore a mezzo pec, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;

e) sulla richiesta avanzata dall'Ente gestore il CISS si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;

f) in caso di accoglimento della richiesta dell'Ente gestore, il CISS riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era

effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;

g) con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all'Allegato B, la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.

3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti il CISS può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:

a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;

b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

Articolo 14 Durata dell'appalto

1. L'avvio del servizio potrà avvenire esclusivamente a seguito di garanzie formali comunicate dalla Prefettura al CISS in relazione alla stipula della Convenzione. Tali garanzie sono da considerarsi condizione essenziale per l'instaurazione del rapporto contrattuale.

1. La durata del presente affidamento è dal 21 maggio 2026 al 31 agosto 2026.

Articolo 15 Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno delle unità abitative in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, il CISS ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.

2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, il CISS ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento il CISS può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.

4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, il CISS procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 16 Subappalto

1. Al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal presente capitolato, nonché del rispetto dei sottesi diritti fondamentali facenti capo ai migranti e al personale complessivamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in via esclusiva le seguenti prestazioni:

- servizi di gestione amministrativa (art. 2, lett. A);
- servizi di assistenza generica alla persona (art. 2, lett. B), ad esclusione dei servizi di trasporto e accompagnamento;
- servizio di consegna ai migranti di derrate alimentari o di buoni spesa.

2. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 17 Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. L'aggiudicatario dei servizi prestazionali si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'aggiudicatario ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4.
3. L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso aggiudicatario, del Consorzio o di terzi, manlevando e mantenendo indenne il Consorzio da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto. A tale ultimo fine, l'aggiudicatario ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, è costantemente obbligato a vigilare e adottare ogni utile iniziativa affinché i migranti ospitati nelle strutture di cui al presente schema di capitolato, rispettino i relativi obblighi di comportamento così come espressamente indicati nei regolamenti di cui all'art. 2.
4. A pena di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ed il proprio personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano all'Affidatario ed ai locali Uffici di pubblica sicurezza ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri e nelle strutture di cui al comma 1. Detta comunicazione deve essere effettuata nell'immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica; contestualmente, sempre a pena di risoluzione del contratto, il personale dell'ente gestore operante nei centri e nelle strutture deve comunicare i predetti fatti e condotte mediante contatto telefonico al numero 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUEE -) al fine di assicurare i tempestivi interventi e provvedimenti del caso.

Articolo 18 Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dal RUP ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;

- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
- g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

Articolo 19 Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Consorzio, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici degli appartamenti, anche avvalendosi di enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9.
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;

e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;

f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.

6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

Articolo 20 Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso le unità abitative, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nelle unità abitative.

2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre al Consorzio una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 21 Penali

1. Il Consorzio, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

2. Entro il predetto limite, in caso di accertata omissione dei servizi di assistenza generica e sanitaria descritti nell'art. 2, lett. B, da n. 1 a n. 5, e lett. C, richiesti nella misura stabilita dalla Tabella di cui all'Allegato A, è applicata, una penale commisurata alle prestazioni omesse e ai costi orari medi del lavoro indicati nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il CCNL indicato al precedente art. 5 comma 2, avuto riguardo al livello di inquadramento corrispondente alla figura professionale non impiegata.

3. Il Consorzio contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Il Consorzio applica la penale di cui ai commi 1 e 2 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

4. Il Consorzio, nel caso di cui al comma 3, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22 Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1 comma 4, del presente capitolato;
- c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
- d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l'inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.17 , comma 2, 3 e 4;
- e) la mancata sostituzione degli immobili nell'ipotesi di cui all'art. 9,;
- f) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- g) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 17 e 20 del presente capitolato;
- h) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- i) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- j) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Consorzio, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il Consorzio ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 23 Esecuzione in danno

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, il Consorzio può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all'esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dal Consorzio sono a totale carico dell'aggiudicatario.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

Articolo 24 Corrispettivi

1. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, il calcolo del corrispettivo è effettuato secondo i criteri di seguito indicati:

- per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;

- al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, sulla base di apposita e separata rendicontazione presentata dall'ente gestore, si aggiunge il corrispettivo ed il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei migranti:

(i) fornitura del kit di primo ingresso (vestiario);

(ii) fornitura una tantum della scheda telefonica;

(iii) fornitura giornaliera del pocket money;

(iv) fornitura giornaliera di pannolini per minori sino a 36 mesi di età eventualmente presenti nei centri;

(iv) fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di 500,00 euro all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover;

(v) fornitura, nel limite massimo di 180,00 euro all'anno, di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori ed indipendentemente dal relativo turnover;

(vi) conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1-bis nelle corrispondenti Tabelle di cui all'Allegato A con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1, con capienza sino a 50 posti, l'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 200 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 50 posti) nonché l'eventuale intervento a chiamata, per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle contenute nell'Allegato B;

(viii) eventuale intervento a chiamata, entro un massimo di 8 ore giornaliere, degli operatori notturni ordinariamente impiegati in reperibilità, ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito a quest'ultima prestazione, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle di cui all'Allegato B. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, resta inteso che alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi per le prestazioni elencate nel presente comma può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi documentati relativi agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 5.

Articolo 25 Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 10 dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.

2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i

riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello split payment previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

3. Il Consorzio si riserva di richiedere fatturazioni separate per parti del servizio imputabili a progetti specifici o comunque per esigenze particolari di rendicontazione o altro.

4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento previsto dal comma 6, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:

a) l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti, nel caso di centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

b) gli aggiudicatari trasmettono inoltre:

- il rendiconto dei costi sostenuti e, ove richiesta dal Consorzio, una motivata relazione circa la congruità dei medesimi costi in rapporto all'offerta presentata in gara e alle sottese esigenze di sostenibilità economica e corretta esecuzione delle prestazioni affidate.
- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

5. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse al protocollo dell'Ente, salvo specifici obblighi di cassa derivanti dalla normativa vigente. Il pagamento è subordinato alla verifica positiva di regolarità del DURC, effettuata dall'ente, nonché alla verifica positiva circa l'insussistenza di inadempimenti da parte del fornitore.

6. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

7. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte del Consorzio.

8. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

9. L'aggiudicatario non può opporre eccezione al Consorzio, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà del Consorzio.

10. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

Articolo 26 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

- a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 27 Recesso dal contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 28 Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.

2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Consorzio, a pena di inefficacia

3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
4. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, il Consorzio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Consorzio.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, il Consorzio ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l'attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nelle strutture di cui all'articolo 1, il Consorzio-Stazione Appaltante, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa l'aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con il Consorzio, che definisce l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
7. Dall'esecuzione dell'accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico del Consorzio.

Articolo 30 Patto di integrità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.